Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(7407)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CLXI seduta pubblica per martedì 23 settembre 1969, alle ore 16,30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di proposte di legge.

3. Discussione sul disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale adottati dal Consiglio dei governatori il 31 maggio 1968, intesi ad istituire una agevolazione basata sui diritti speciali di prelievo e ad attuare modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso ». (393)

(8640)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969.

Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1969 il dott. ing. Giorgio Grappelli, cessando dalla carica di provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'organico della carriera direttiva dell'ex coefficiente 900 del ruolo del genio civile consta di 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 78

(8433)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969.

Nomina del provveditore alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1969 il dott. ing. Homs Rendola, cessando dalla carica di presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato provveditore alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'organico della carriera direttiva dell'ex coefficiente 900 del ruolo del genio civile consta in 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 70

(8431)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 114, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 1969, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 137, con il quale il dott. Ernesto Martuscelli è stato nominato componente del consiglio d'amministrazione del citato ente di sviluppo, per la categoria dei tecnici agricoli ed esperti e in sostituzione dell'avv. Nicola Rotolo;

Vista la lettera in data 16 maggio 1969, con la quale il dott. Ernesto Martuscelli ha rassegnato le dimissioni dalla detta carica;

Ritenuto di dover chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione altro tecnico agricolo ed esperto in sostituzione del dott. Martuscelli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Franco Salerno è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, quale tecnico agricolo ed esperto in sostituzione del dott. Ernesto Martuscelli dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 287

(8447)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1968, registro n. 1, foglio n. 198;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Ravenna presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Galan dott. Piero, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bascucci dott. Armando, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Perini geom. Alberto, rappresentante del genio civile;

Mazzotti Dino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Maroni per. agr. Derno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Monti Mario, Panieri Primo, Alberani Achille, Verlicchi Giuseppe, Silandri Pietro, Gnani Armando e Sternini Silvano, rappresentanti dei lavoratori;

Bevilacqua geom. Lorenzo, Sansoni per. agr. Bruno, Pagnani geom. Mario e Papa rag. Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliardi cav. Geremia, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione dei gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 207

(8285)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 196;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Benevento presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Campagna dott. Roberto, direttore dell'ufficio del lavoro;

Vitale dott. Ermanno, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Frattolillo primo geom. Francesco, rappresentante del genio civile;

Orlando cav. ins. Raffaele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Villani per. agr. Carminantonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Rubbo Filippo, Longobardi Antimo, Bruno Antonio, Forgione Amleto, Coletta Rituccio, Zucaro Nicola e Volpe Orazio, rappresentanti dei lavoratori;

Ievolella dott. Gaetano, Verde geom. Achille, Maio geom. Giovanni e Cotroneo avv. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Siciliano Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 206

(8292)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 177, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 1353 del 29 marzo 1969 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Reggio Calabria prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dottor Domenico Palmisani con il cav. Giuseppe Parisi;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Giuseppe Parisi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, quale rappresentante della federazione provinciale dei coltivatori diretti di detta città, in sostituzione del dott. Domenico Palmisani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 208

(8295)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 192;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Roma, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pistone dott. Aristide, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Ciavatta dott. Corrado, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pisani geom. capo Spartaco, rappresentante del genio civile;

Velardi dott. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mancini dott. Camillo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Betti Luciano, Pennesi Franco, Di Giacomo Paolo, Carra Giulio, Ciucci Benito, Eleuteri Pietro e Tilli Marino, rappresentanti dei lavoratori;

Bonanni dott. Vittorio, Fadda dott. Ignazio, Lironcurti dott. Mario e De Cunto dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Veronesi Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 211

(8284)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 128;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Belluno, presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Barozzi dott. Sebastiano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Sanlorenzo dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Marco dott. ing. Ernesto, rappresentante del genio civile;

Miari Fulcis conte Giacomo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Penso dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Biasi Vergilio, Fagherazzi Giorgio, Lusa Gianni, Dal Pont Eliseo, Munaro Mario, Case Luigi e Da Rold Lucio, rappresentanti dei lavoratori;

Paradisi Enrico, Dal Magro dott. Luigi, Zampieri Renzo e Carnielli Tommaso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pasini Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 212

(8293)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1969.

Nomina dei componenti il comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967 relativo alla nomina dei componenti il comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1° luglio 1967-30 giugno 1969, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato suddetto;

Viste le designazioni, fatte dai Ministeri ed enti interessati, dei propri rappresentanti in seno al comitato stesso;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni, sono nominati membri del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni i signori:

Cademartori dott. Aldo, funzionario dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Pagliaro prof. Antonino, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Accardo prof. Salvatore, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Sapegno prof. Natalino, scrittore, designato dalla Accademia nazionale dei Lincei;

Bellonci Maria, scrittrice, designata dal sindacato nazionale scrittori;

Bigiaretti prof. Libero, scrittore, designato dal sindacato nazionale scrittori;

Guaccero maestro Domenico, musicista, designato dal sindacato musicisti italiani (per la musica sinfonica);

Allegra maestro Salvatore, musicista, designato dal sindacato nazionale musicisti (per la musica operistica);

Segurini maestro Nello, musicista, designato dall'unione nazionale compositori e autori di musica leggera (per la musica leggera);

Dessì-Fulgheri prof. Giuseppe, autore drammatico, designato dall'Accademia nazionale dei Lincei;

Luongo comm. Giuseppe, autore drammatico, designato dal sindacato nazionale degli autori drammatici;

Ciampi dott. Antonio, rappresentante della Società italiana autori ed editori;

Rigobello prof. Armando, esperto di problemi economico-sociali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio;

Pagella prof. Mario, rappresentante dei maestri e degli insegnanti delle scuole secondarie, designato dalle organizzazioni di categoria;

Crisci dott. Giorgio, esperto dei problemi turistici, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Lombardi prof. Gabrio, privato utente, designato dall'associazione italiana ascoltatori radiofonici telespettatori - A.I.A.R.T.;

Crespi prof. Franco, privato utente, designato dall'associazione italiana ascoltatori radiofonici telespettatori - A.I.A.R.T.;

Widmar prof. Bruno, privato utente, designato dall'associazione radioteleabbonati - A.R.T.

E' inoltre nominato segretario del comitato centrale il dott. Alfredo Valletti Borgnini, funzionario dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(8440)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1969.
Trasferimento di notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero in data 15 ottobre 1966 fu indetto il concorso per trasferimento, tra notai in esercizio, per quattro posti vacanti nella sede di Roma;

Ritenuto che con decreto ministeriale 12 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1967, numero 126, i posti suddetti furono assegnati ai notai Pelosi Bernardino, Varcasia Francesco, Gullo Paolo e Pocaterra Mario;

Ritenuto che il notaio Pennacchio Giovanni produsse ricorso avverso il provvedimento sopra indicato e che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), con decisione 28 febbraio 1969, pubblicata nei modi di legge all'udienza dell'11 giugno 1969, accolse il ricorso e per l'effetto annullò il decreto ministeriale 12 maggio 1967, nonchè gli atti del procedimento, a partire dalla compilazione delle schede, salvi gli ulteriori atti dell'autorità amministrativa;

Ritenuto che lo stesso notaio Pennacchio Giovanni, con decreto ministeriale 22 luglio 1968 è stato trasferito dal comune di Bastia, distretto notarile di Perugia, a quello di Viterbo;

Ritenuto che, a seguito della suddetta decisione del Consiglio di Stato, è stato riesaminato il concorso per l'assegnazione dei posti vacanti di cui trattasi;

Vista al riguardo ed approvata la relazione della competente Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni in data 22 luglio 1969, che forma parte integrante del presente decreto;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 22 dicembre 1932, n. 1728 e 7 aprile 1941, n. 358, il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 406 ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 22 luglio 1968, con cui il notaio Pennacchio Giovanni è stato trasferito dal comune di Bastia (distretto notarile di Perugia) nel comune di Viterbo.

Conformemente a quanto già disposto con il decreto ministeriale 12 maggio 1967, sono trasferiti i notai:

Pelosi Bernardino dal comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone, nel comune di Roma;

Varcasia Francesco dal comune di Latina nel comune di Roma;

Gullo Paolo dal comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza, nel comune di Roma.

A modifica del predetto decreto 12 maggio 1967 i notai:

Pocaterra Mario è reintegrato nella sede soppressa di S. Donato Val di Comino, distretto notarile di Cassino;

Pennacchio Giovanni è trasferito dal comune di Bastia, distretto notarile di Perugia, nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, addì 9 settembre 1969

Il Ministro: GAVA

(8581)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 settembre 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Molfetta.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969 il consiglio comunale di Molfetta è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto dott. Pio Rinaldi.

Il predetto commissario ha dovuto, in un primo momento, provvedere a deliberare i bilanci preventivi dell'ente per l'anno 1968 e 1969 ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, l'approvazione di progetti di importanti lavori, nonchè la redazione del piano regolatore generale della città e la rielaborazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare.

Poichè appare consigliabile che tali importanti provvedimenti vengano avviati a soluzione dallo stesso commissario straordinario, si è ritenuto necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria e si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Bari, addì 6 settembre 1969

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 26 giugno 1969, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Molfetta e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto dott. Pio Rinaldi;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2835, richiamato in vigore dall'art. 16 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Molfetta è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 10 settembre 1969.

Il commissario straordinario dott. Pio Rinaldi conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 6 settembre 1969

Il prefetto: PIGNATARO

(8582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giammario Urso, console generale onorario di Honduras a Roma.

(8330)

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Mary Boyd Lewis, capo della sezione consolare di Gran Bretagna a Roma.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Valvassori console generale onorario di Turchia a Torino.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Diana Alicia Vergara console generale di Panama a Napoli.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge A. Fernandez console generale di Panama a Venezia.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jacques Knuesi console di Svizzera a Napoli.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert Stanley Ford console di Gran Bretagna a Napoli.

(8482)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7065/1695, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Benedetto Pasqualino, nato a Montenero di Bisaccia il 9 gennaio 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle Montesecco », 2° tronco rurale in agro di Montenero di Bisaccia, estese mq. 5480, riportate in catasto alle particelle numeri 7 parte e 1-*a m* del foglio di mappa n. 72 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 65 e 66.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7064/1696, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dragani Incoronata, nata a Montenero di Bisaccia l'8 febbraio 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », 2° tronco rurale in agro di Montenero di Bisaccia, estese mq. 3.590, riportate in catasto alle particelle numeri 6 parte e 1-*a l* del foglio di mappa n. 72 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 63 e 64.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969 n. 7063/1697, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Benedetto Alberto, nato il 30 gennaio 1934 in Montenero di Bisaccia e Dragani Annina, nata il 20 dicembre 1935 in Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », 2° tronco rurale in agro di Montenero di Bisaccia, estesa mq. 2170, riportata in catasto alla particella n. 1/2 del foglio di mappa n. 72 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 48.

(8278)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Sabinite Super 2 »

La polvere da caccia denominata « Sabinite Super 2 » fabbricata dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti) è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8475)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.304.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8393)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8394)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.023.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8395)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.077.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8396)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.692.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8397)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.019.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8398)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.123.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8399)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8400)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Alì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8401)

Autorizzazione al comune di Mazzarrà Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8402)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.899.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8403)

Autorizzazione al comune di Rodi Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8404)

Autorizzazione al comune di S. Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di S. Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8405)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.349.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8406)

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Letojanni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.262.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8407)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.399.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8408)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.990.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8409)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Castelmola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.192.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8410)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.919.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8411)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.393.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8412)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.361.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8415)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di Canna (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.601.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8413)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.826.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8414)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.247.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8416)

Autorizzazione al comune di S. Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di S. Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.868.816, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8417)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8418)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8419)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.003.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8420)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.146.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8421)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.645.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8422)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.376.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8423)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Siculiana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.450.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8424)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.658.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8425)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 12 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,40	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,80	583,70	583,75	583,95	583,10	583,80	583,70	583,95	583,80	583,80
Fr. Sv.	146,52	146,56	146,55	146,555	146,40	146,52	146,545	146,555	146,52	146,55
Kr. D.	83,67	83,65	83,62	83,64	83,20	83,67	83,63	83,64	83,67	83,68
Kr. N.	88,07	88,07	88,11	88,065	87,70	88,07	88,06	88,065	88,07	88,10
Kr. Sv.	121,66	121,65	121,65	121,655	121,60	121,66	121,65	121,655	121,66	121,67
Fol.	174,05	174 —	174 —	173,985	174,60	174,05	174,03	173,985	174,05	174 —
Fr. B.	12,49	12,50	12,51	12,4990	12,495	12,49	12,505	12,4990	12,50	12,50
Franco francese	113,47	113,47	113,44	113,475	113,40	113,47	113,49	113,475	113,47	113,45
Lst.	1501,20	1501,55	1501,50	1501,55	1501,25	1501,20	1501,60	1501,55	1501,20	1501,50
Dm. occ.	158,53	158,54	158,55	158,51	158,50	158,53	158,53	158,51	158,53	158,53
Scell. Austr.	24,34	24,35	24,36	24,3525	24,25	24,34	24,36	24,3525	24,34	24,34
Escudo Port.	22,16	22,15	22,12	22,16	22,05	22,16	22,14	22,16	22,16	22,16
Peseta Sp.	9,03	9,03	9,03	9,03	9 —	9,03	9,035	9,03	9,03	9,03

Media dei titoli del 12 settembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,85
» 5 % (Ricostruzione)	91,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,925
» 5 % (Città di Trieste)	92,325
» 5 % (Beni Esteri)	89,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,725
» » » » 1968-83	99,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,60
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,825
1 Franco svizzero	146,55
1 Corona danese	83,635
1 Corona norvegese	88,062
1 Corona svedese	121,652
1 Fiorino olandese	174,007
1 Franco belga	12,502
1 Franco francese	113,482
1 Lira sterlina	1501,575
1 Marco germanico	158,52
1 Scellino austriaco	24,356
1 Escudo Port.	22,15
1 Peseta Sp.	9,032

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1969, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 101, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Tommasone Vincenzo, per ottenere l'annullamento della ordinanza di sfratto emanata nei suoi confronti il 9 febbraio 1966 dall'intendente di finanza di Firenze, nella sua qualità di presidente del locale comitato provinciale INCIS, con la quale veniva intimato al Tommasone stesso il rilascio dell'alloggio INCIS sito in Firenze, via M. Minghetti n. 1, int. 10.

(8326)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1969, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 99, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Petrillo Mario avverso la delibera con la quale il comitato centrale dell'INCIS ha confermato l'assegnazione di un alloggio in Catanzaro disposta in favore del sig. Firetto Carlino dal locale comitato provinciale INCIS.

(8327)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1969, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 102, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Dell'Anna Oronzo avverso la delibera con la quale il comitato centrale dell'INCIS ha confermato l'assegnazione di un alloggio in Bologna disposta in favore del sig. Marzullo Angelo dal locale comitato provinciale INCIS.

(8271)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1969, registro n. 32 Finanze, foglio n. 111, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal sig. Rossetti Loreto, contabile doganale, per l'annullamento del decreto ministeriale 26 giugno 1965 con cui fu disposto il suo inquadramento, con altri, nel ruolo della carriera di concetto dei contabili doganali, a decorrere dal 14 agosto 1962, ai sensi dell'art. 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

(8329)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 28 luglio 1968.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1-7-68	2-7-68	3-7-68	4-7-68	5-7-68	6/8-7-68	9-7-68	10-7-68	11-7-68	12-7-68
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	34.456,25	34 456,25	34.456,25	34.456,25	34.456,25	34.456,25	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35 550,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.831,25	35 831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	36 237,50
10.02	01,04	Segala	29.018,75	29 393,75	29.393,75	29.956,25	29.956,25	29.956,25	29.956,25	29.956,25	29.518,75	29 518,75
10.03	01,04	Orzo	26.093,75 (a)	26 093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.468,75 (a)	26.468,75 (a)	26.468,75 (a)	26.468,75 (a)	26.468,75 (a)	26.468,75 (a)	26 468,75 (a)
10.04	01,04	Avena	21.037,50 (a)	21 037,50 (a)	21.756,25 (a)	21.756,25 (a)	21.037,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	26.237,50 (a)	26 237,50 (a)	26.237,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26 612,50 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	26.237,50 (a)	26 237,50 (a)	26.237,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26 612,50 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	24.406,25 (a)	24 406,25 (a)	24.406,25 (a)	24.406,25 (a)	24.406,25 (a)	24.406,25 (a)	24.406,25 (a)	24.781,25 (a)	24.781,25 (a)	24 781,25 (a)
10.07-D	11	Sorgo e durra	26.025,00 (a)	26 025,00 (a)	26.025,00 (a)	26.025,00 (a)	26.025,00 (a)	26.025,00 (a)	26.025,00 (a)	26.025,00 (a)	26.025,00 (a)	26 025,00 (a)
10.07-C 10.07-E	07,14	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01	Farine di frumento	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49 031,25
11.01-B	04	Farine di frumento segalato	49.031,25	49 031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49 031,25
11.01-C	07	Farine di segala	48.393,75	48 393,75	48.393,75	49.225,00	49.225,00	49.225,00	49.225,00	49.225,00	48.612,50	48 612,50
		Semole e semolini:										
ex 11.02-A	001	- di frumento duro	61.068,75	61 068,75	61.068,75	61.987,50	61.987,50	61.987,50	61.987,50	61.987,50	61.987,50	61 987,50
ex 11.02-A	004	- di frumento tenero	52.293,75	52 293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52 293,75

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	13/15-7-68	16-7-68	17/18-7-68	19-7-68	20/22-7-68	23-7-68	24-7-68	25-7-68	26-7-68	27/28-7-68
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	36.237,50	36.237,50	36.237,50	36.237,50	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
10.02	01,04	Segala	29.518,75	29.143,75	29.143,75	29.143,75	29.143,75	29.143,75	29.143,75	29.831,25	29.831,25	29.831,25
10.03	01,04	Orzo	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)	26.093,75 (a)
10.04	01,04	Avena	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)	21.412,50 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.987,50 (a)	26.987,50 (a)	26.987,50 (a)	26.987,50 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.612,50 (a)	26.987,50 (a)	26.987,50 (a)	26.987,50 (a)	26.987,50 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	24.781,25 (a)	24.781,25 (a)	25.343,75 (a)	25.343,75 (a)	25.343,75 (a)	25.343,75 (a)	25.343,75 (a)	25.343,75 (a)	25.968,75 (a)	26.593,75 (a)
10.07-D	11	Sorgo e durra	26.681,25 (a)	26.681,25 (a)	27.150,00 (a)	27.775,00 (a)	27.775,00 (a)	27.775,00 (a)	27.775,00 (a)	27.775,00 (a)	27.775,00 (a)	27.775,00 (a)
10.07-C 10.07-E	07,14	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01	Farine di frumento	49.031,25	49.031,25	49.031,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25
11.01-B	04	Farine di frumento segalato	49.031,25	49.031,25	49.031,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25	48.406,25
11.01-C	07	Farine di segala	48.612,50	48.087,50	48.087,50	48.087,50	48.087,50	48.087,50	48.087,50	49.050,00	49.050,00	49.050,00
		Semole e semolini:										
ex 11.02-A	001	- di frumento duro	61.987,50	61.987,50	61.987,50	61.987,50	61.168,75	61.700,00	61.168,75	61.168,75	61.168,75	61.650,00
ex 11.02-A	004	- di frumento tenero	52.293,75	52.293,75	52.293,75	51.618,75	51.618,75	51.618,75	51.618,75	51.618,75	51.618,75	51.618,75

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(3003)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 30 aprile 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 608/69, 629/69, 669/69, n. 704/69 e n. 756/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° aprile 1969 al 17 aprile 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	2,810
	ex 04	b. altro	3,020
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	3,410 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4.970 (2)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	3,630 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,290 (2)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	4,090 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,530 (2)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	4,380 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (2)
	21	C. spezzato	0,800

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare a roneo UTCD/1968/92/Dog/54 del 31 gennaio 1968 (prot. n. 1007/UTCD), l'ammontare della restituzione va aumentato di 0,20 unità di conto per quintale di prodotto esportato.

(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dal 18 aprile 1969 al 24 aprile 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	2,810
	ex 04	b. altro	3,020
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	3,410 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	6,570 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	6,850 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	7,650 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,970 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	3,630 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,000 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,300 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,150 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,290 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	4,090 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,210 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	8,400 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,140 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,530 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	4,380 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,800 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	9,000 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,800 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (3)
	21	C. spezzato	0,800

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare a roneo UTCD/1968/92/Dog/54 del 31 gennaio 1968 (prot. n. 1007/UTCD), l'ammontare della restituzione va aumentato di 0,20 unità di conto per quintale di prodotto esportato.

(2) Le zone sono indicate nell'Allegato II alla circolare a roneo UTCD/1967/786/Dog/511 del 13 dicembre 1967 (prot. n. 11136/UTCD).

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dal 25 aprile 1969 al 30 aprile 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	4,210
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,210
	ex 04	b. altro:	
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	4,420
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,420
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	3,410 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	6,570 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	6,850 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	7,650 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,970 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	3.630 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,000 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,300 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,150 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,290 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,090 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,210 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	8,400 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,140 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,530 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,380 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,800 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	9,000 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,800 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (3)
	21	C. spezzato	0,800

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare a roneo *UTCD/1968/92/Dog/54 del 31 gennaio 1968 (prot. n. 1007/UTCD)*, l'ammontare della restituzione va aumentato di 0,20 unità di conto per quintale di prodotto esportato.
(2) Le zone sono indicate nell'Allegato II alla circolare a roneo UTCD/1967/786/Dog/511 del 13 dicembre 1967 (prot. n. 11136/UTCD).
(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(5802)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 6 ottobre 1967 al 19 ottobre 1967 a norma dei Regolamenti CEE n. 674/67 e n. 702/67, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

- **— Stati membri della CEE non produttori: Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi (Regolamento CEE n. 428/67);**
- **— Paesi terzi;**
- **— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).**

Numero		Denominazione delle merci	Belgio Germania Lussemburgo Paesi Bassi	Paesi Terzi		S.A.M.A e P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 6-10-1967 al 19-10-1967	dal 6-10-1967 al 12-10-1967	dal 13-10-1967 al 19-10-1967	dal 6-10-1967 al 12-10-1967	dal 13-10-1967 al 19-10-1967
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06-14	- riso a grani tondi	zero	1.130,000	1.130,000	755,000	755,000
	07-15	- riso a grani lunghi	zero	1.130,000	1.130,000	755,000	755,000
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08-12	- riso a grani tondi	356,75	1.412,500	1.412,500	943,750	943,750
	11-16	- riso a grani lunghi	356,75	1.412,500	1.412,500	943,750	943,750
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17-25	- - riso a grani tondi	3,93	2.910,625	2.910,625	1.998,125	1.998,125
	18-28	- - riso a grani lunghi	30,81	3.313,125	3.248,125	2.331,875	2.266,875
		- riso lavorato a fondo:					
	21-31	- - riso a grani tondi	19,03	3.162,500	3.100,000	2.212,500	2.150,000
	23-34	- - riso a grani lunghi	49,71	3.551,875	3.481,875	2.526,875	2.456,875
10.06-C	09-10-13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(5072)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bastiglia

Con decreto 16 gennaio 1969, n. 778 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ricavato dalla soppressione del vecchio tornacanale tombato del Naviglio, segnato nel catasto del comune di Bastiglia (Modena) al foglio n. 6, allegato *A*, mappale 647 di mq. 91 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 febbraio 1960, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8468)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rottofreno

Con decreto 3 aprile 1969, n. 339 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale lungo il fiume Trebbia in comune di Rottofreno (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, mappale 55 e parte non censito, della superficie di Ha. 9.05.00 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 25 settembre 1962 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale sezione autonoma di Piacenza; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(8470)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ponte Nizza

Con decreto 17 febbraio 1969, n. 1360 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo del torrente Staffora segnato nel catasto del comune di Ponte Nizza e distinto in catasto al comune di Pizzocorno (Pavia) al foglio X lettera C/sub-*b* (Ha. 0.71.20) ed al foglio XI, lettera *A*-sub-*b* (Ha. 0.18.00) di complessivi Ha. 0.89.20 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 giugno 1967 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia che fa parte integrante del decreto stesso.

(8473)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'organizzazione della « III Mostra internazionale dei servizi pubblici » - S.E.P., di Padova

L'ente autonomo « Fiera di Padova - Campionaria internazionale », promotore della « III Mostra internazionale dei servizi pubblici » - S.E.P., ha rinunciato ad organizzare la predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Padova dal 25 al 29 settembre 1969.

(8499)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e se in possesso di diploma di Istituto medio di 2° grado fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno 2 anni di anzianità di grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categorie di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936 n. 1172, e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto;

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

3) essere in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in s.p.e. del Corpo di commissariato ruolo amministrazione comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa (Direzione generale personale militare aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduata nelle 3 categorie di: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Le domande di ammissione dei candidati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 3 debitamente sottoscritte e redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il 45° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Stante il termine perentorio di arrivo al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa - Direzione generale personale dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi, Sezione 1ª, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di uffici e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande ch pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richieder ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualit militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezional ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regola rizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La commissione di esame verrà nominata con successiv decreto.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero, e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi saranno svolti dai candidati sotto la sorveglienza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compresa il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi, Sezione 1ª, 00100 Roma, entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, utili ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti che verranno attribuiti in ragione di 1 punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione;

e) da 1 a 8 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

B) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1969
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 178

PROGRAMMA DI ESAME

a) prove scritte obbligatorie:

Componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

Computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

b) prove orali obbligatorie:

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

c) prove orali facoltative:

Lingue estere limitatamente a non più di due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistemi di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed inversi. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti. Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce. Commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio generalità quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità - lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzo dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine o secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa. Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazione. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo - Rapporto giuridico - Diritto e interesse.

Diritto pubblico e diritto privato - Fonti del diritto.

Interpretazione della legge e analogia.

Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.

Fatto giuridico, negozio giuridico - Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - Vizi del negozio giuridico.

Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

Rappresentanza - Soggetti di diritto - Persone fisiche e persone giuridiche.

Diritti reali - Proprietà - Funzione sociale della proprietà - Modi di acquisto della proprietà - Tutela della proprietà.

Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.

Servitù prediali.

Possesso.

Obbligazioni - Fonti delle obbligazioni.

Contratto in generale.

Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fidejussione, transazione.

Promesse unilaterali.

Fatti illeciti.

Trascrizioni.

Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).

Prescrizione e decadenza.

Impresa in generale, impresa commerciale.

Società in generale - Società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.

Associazione in partecipazione - Società a capitale variabile - Concorrenza e consorzi.

Azienda - Diritto sulle opere dell'ingegno - Contratti commerciali in generale - Contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.

Titoli di credito in generale - Cambiale - Assegno bancario e assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - Varie forme di Stato - Nozione di costituzione - Costituzione della Repubblica italiana - Organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento, strutture e funzioni - Governo - Corte costituzionale - Magistratura e Consiglio superiore della magistratura.

Legge formale - Decreti e regolamenti.

Ordinamento amministrativo - Funzione amministrativa e organi amministrativi - Amministrazione diretta centrale - Ministri - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

Amministrazione locale: statale e autarchica - Enti autarchici territoriali.

Comuni - Provincie - Regioni come enti territoriali - Organizzazione e funzioni - Beni demaniali.

Atti amministrativi - Giustizia amministrativa - Diritto e interesse - Varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - Giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato.

I beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare.

Nozioni sui contratti dello Stato.

Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti: la Ragioneria generale dello Stato; le ragionerie centrali.

Il bilancio dello Stato; anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio: esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio.

Le spese dello Stato; impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento; modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese.

Il rendimento dei conti dello Stato: generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

La responsabilità dell'Amministrazione dello Stato; responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamenti. Attività economica e scienza economica. Il metodo della scienza economica.

Bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

Beni economici. Classificazione dei beni economici.

Utilità. Utilità marginale, totale e differenziale. Legge della eguaglianza delle utilità marginali ponderate.

Produzione. Consumo. Capitale e risparmio. Concetto d'impresa e costo di produzione.

Teoria del prezzo. Lo scambio.

Concetto e presupposti fondamentali.

Concetto di merce e di mercato. Il prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in periodi brevi. Il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato.

Il reddito in micro e macroeconomia. L'interesse. La rendita fondiaria. Il salario e il profitto.

Interdipendenza dei prezzi ed equilibrio economico generale.

Moneta. Concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo o argenteo. La moneta cartacea.

Il credito. Banche di deposito e sconto. Gli Istituti di emissione. Il mercato finanziario.

Il sistema bancario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

I fenomeni finanziari e loro fondamenti. Attività finanziaria e scienza finanziaria.

Bisogni pubblici e loro caratteristiche. Bisogni e servizi pubblici. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Spese pubbliche. Classificazioni ed effetti economici e sociali delle spese pubbliche.

Entrate pubbliche. Classificazione: prezzi quasi privati, prezzi pubblici, tasse, imposte e contributi.

Teoria generale dell'imposta. Concetto ed elementi dell'imposta. Classificazione delle imposte. Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte.

Imposizione diretta. Imposta sul reddito dei terreni; imposta sul reddito dei fabbricati; imposta sui redditi della ricchezza mobiliare; imposta sul reddito complessivo e imposta sul patrimonio.

Imposizione indiretta. Imposta sul consumo e imposta sui trasferimenti della ricchezza.

Le entrate straordinarie. Imposte straordinarie. Prestiti pubblici e emissione di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Il sistema tributario italiano e il contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . residente a (1) . . . (codice postale) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Istituto (o la scuola) di . . . . nell'anno . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . li . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: (5) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del Segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(8244)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 248, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1969, registro n. 7 Difesa, foglio n. 287, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1969, registro n. 15 Difesa, foglio n 160, con il quale è stato sostituito il presidente della commissione esaminatrice di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Ten. CC. cpl. Amoruso Giuseppe, nato il 2 settembre 1940 . . . punti 44,10
2. Ten. CC. cpl. Martino Rocco, nato il 20 settembre 1938 . . . » 43,20
3. Sottoten. CC. cpl. Buioni Giovanni, nato il 17 ottobre 1939 . . . » 43,10
4. Ten. CC. cpl. Salzano Raffaele, nato il 1° gennaio 1939 . . . » 43,05
5. Ten. CC. cpl. Tagliari Angelo nato il 9 giugno 1938 . . . » 42,80
6. Ten. CC. cpl. Castagna Giuseppe, nato il 13 aprile 1938 . . . » 42,20
7. Ten. CC. cpl. Barone Giuseppe, nato il 19 agosto 1938 . . . » 41,10
8. Ten. CC. cpl. Ferrara Rino, nato il 27 settembre 1941 . . . » 40,90
9. Ten. CC. cpl. Valori Athos, nato il 16 settembre 1942 . . . » 38,80
10. Sottoten. CC. cpl. Graziani Giovanni, nato il 5 novembre 1943 . . . » 38,10
11. Ten. CC. cpl. Caroselli Bruno, nato il 9 novembre 1940 . . . » 38,00
12. Ten. CC. cpl. Proli Giorgio, nato il 6 febbraio 1939 . . . » 37,75
13. Ten. CC. cpl. Schiavetti Giuseppe, nato il 6 agosto 1941 . . . » 37,55
14. Ten. CC. cpl. Alfieri Carmelo, nato il 21 gennaio 1941 . . . » 37,30
15. Ten. CC. cpl. Consalvi Benedetto, nato il 1° gennaio 1944 . . . punti 37,00
16. Ten. CC. cpl. Roca Generoso, nato il 1° maggio 1941 . . . » 36,95
17. Sottoten. CC. cpl. Mandanici Giacomo, nato il 18 settembre 1942 . . . » 36,90
18. Ten. CC. cpl. Le Pera Riccardo, nato il 6 febbraio 1944 . . . » 36,25
19. Ten. CC. cpl. Massolo Umberto, nato il 5 aprile 1941 . . . » 36,15
20. Sottoten. CC. cpl. Buscema Paolo, nato il 18 ottobre 1942 . . . » 35,95
21. Sottoten. CC. cpl. Zecchino Mario, nato l'11 settembre 1940 . . . » 35,90
22. Sottoten. CC. cpl. Egidi Giovanni, nato il 20 agosto 1944 . . . » 35,70
23. Sottoten. CC. cpl. Falconeri Antonino, nato il 13 maggio 1941 . . . » 35,55
24. Ten. CC. cpl. Totaro Vincenzo, nato il 23 agosto 1941 . . . » 35,40
25. Sottoten. CC. cpl. Careri Giovanni, nato il 1° settembre 1943 . . . » 35,35
26. Sottoten. CC. cpl. Orrico Ferdinando, nato il 18 maggio 1941 . . . » 35,35
27. Sottoten. CC. cpl. Pellegrini Angiolo, nato il 31 luglio 1942 . . . » 35,20
28. Sottoten. CC. cpl. Antonazzo Mariano, nato il 14 novembre 1943 . . . » 34,80
29. Sottoten. CC. cpl. Des Dorides Raoul, nato il 13 febbraio 1944 . . . » 34,65
30. Ten. CC. cpl. Gentili Pietro, nato il 10 febbraio 1943 . . . » 34,55
31. Sottoten. CC. cpl. Camposarcuno Pietro, nato l'8 agosto 1939 . . . » 34,30
32. Sottoten. CC. cpl. Fiorentino Dario, nato il 6 luglio 1946 . . . » 33,73
33. Sottoten. CC. cpl. Fratini Romualdo, nato il 18 marzo 1945 . . . » 33,25

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Amoruso Giuseppe . . . punti 44,10
2. Martino Rocco . . . » 43,20
3. Buioni Giovanni . . . » 43,10
4. Salzano Raffaele . . . » 43,05
5. Tagliari Angelo . . . » 42,80
6. Castagna Giuseppe . . . » 42,20
7. Barone Giuseppe . . . » 41,10
8. Ferrara Rino . . . » 40,90
9. Valori Athos . . . » 38,80
10. Graziani Giovanni . . . » 38,10

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Caroselli Bruno . . . punti 38,00
2. Proli Giorgio . . . » 37,75
3. Schiavetti Giuseppe . . . » 37,55
4. Alfieri Carmelo . . . » 37,30
5. Consalvi Benedetto . . . » 37,00
6. Roca Generoso . . . » 36,95
7. Mandanici Giacomo . . . » 36,90
8. Le Pera Riccardo . . . » 36,25
9. Massolo Umberto . . . » 36,15
10. Buscema Paolo . . . » 35,95
11. Zecchino Mario . . . » 35,90
12. Egidi Giovanni . . . » 35,70
13. Falconeri Antonino . . . » 35,55
14. Totaro Vincenzo . . . » 35,40
15. Orrico Ferdinando, nato il 18 maggio 1941 » 35,35
16. Careri Giovanni, nato il 1° settembre 1943 » 35,35
17. Pellegrini Angiolo . . . » 35,20
18. Antonazzo Mariano . . . » 34,80
19. Des Dorides Raoul . . . » 34,65
20. Gentili Pietro . . . » 34,55

21. Camposarcuno Pietro . . . . . . punti 34,30
22. Fiorentino Dario . . . . » 33,75
23. Fratini Romualdo . . . . . » 33,25

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 1

(8491)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, a centocinquantotto posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria e l'istituzione dei nuovi ruoli del personale della ricerca e della sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 78, con il quale, a' sensi dell'art. 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono stati inquadrati nel ruolo degli sperimentatori di cui alla tabella *A* annessa allo stesso decreto, n. 183 dipendenti;

Considerato che dopo l'inquadramento di cui sopra i posti da mettere a concorso a' sensi dell'art. 75 sono 158;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a centocinquantotto posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale assunto, entro il 31 dicembre 1965 dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — con qualifica formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico al personale direttivo dello Stato che, prescindendo dal limite di età, sia in possesso dei requisiti generali prescritti per l'assunzione nei ruoli statali e di uno dei seguenti diplomi di laurea: in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze naturali, in scienze biologiche, in medicina veterinaria, in chimica, in chimica industriale.

I requisiti generali prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali, ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre, 20, entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione del presidente dell'ente di appartenenza nella quale, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato, sia dichiarato il possesso, da parte del candidato stesso, della qualifica equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale direttivo, la data di assunzione e quella di decorrenza della qualifica equiparata, nonchè gli estremi della delibera di assunzione e del provvedimento di equiparazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione: titoli di studio, titoli di abilitazione, titoli di servizio, attività svolte, pubblicazioni scientifiche.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il diploma di laurea posseduto;
4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi ed il programma di esame che intendono sostenere;
5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;
10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, indicando il numero di codice di avviamento postale;
11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o vistata dal direttore dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno, per ciascuno dei programmi di esame annessi al presente decreto, di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui ai programmi stessi.

Ogni candidato potrà sostenere le prove relative ad un solo programma.

La commissione giudicatrice disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei punti in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. I candidati che conseguano la ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenere detta prova e quella pratica almeno venti giorni prima.

Art. 4.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito. A tal fine i candidati che risulteranno a parità di merito dovranno far pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti i titoli di preferenza che verranno indicati nelle lettere stesse.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 5.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata. Il diploma di laurea o la copia di esso non possono essere sostituiti con un certificato;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo allo impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 6.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno collocati nelle diverse qualifiche e classi di stipendio del ruolo degli sperimentatori a seconda dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza, valutata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in base all'anzianità prescritta dall'art. 65 di detto decreto per il conseguimento delle singole qualifiche e classi di stipendio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Registro n. 12, foglio n. 178

PROGRAMMA DI ESAME

AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE ED ARBOREE

Prove scritte

Agronomia generale.
Coltivazione delle piante erbacee ed arboree.
Miglioramento genetico delle piante erbacee ed arboree.

Prova orale

Le materie delle prove scritte con particolare riguardo agli argomenti attinenti alla attività scientifica svolta dal candidato.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Rilievi sulle colture in campagna.

ZOOTECNIA

Prove scritte

Zootecnia generale.
Nutrizione ed alimentazione animale.
Miglioramento genetico.

Prova orale

Le materie delle prove scritte con particolare riguardo agli argomenti attinenti alla attività scientifica svolta dal candidato.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Esame zoognostico delle principali razze di animali.
Riconoscimento delle principali piante foraggere.

CHIMICA AGRARIA

Prove scritte

Fisica e chimica del terreno agrario.
Fisiologia e chimica vegetale.
Tecnologia dei prodotti agricoli.

Prova orale

Le materie delle prove scritte con particolare riguardo agli argomenti attinenti alla attività scientifica svolta dal candidato.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Determinazione analitica di sostanze oggetto della attività specifica svolta dal candidato.

MIGLIORAMENTO GENETICO VEGETALE

Prove scritte

Genetica generale.
Fisiologia vegetale.
Metodi di miglioramento genetico.

Prova orale

Le materie delle prove scritte con particolare riguardo agli argomenti attinenti alla attività scientifica svolta dal candidato.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Riconoscimento di piante coltivate e delle relative sementi.
Organografia delle piante stesse.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(8458)

ANTONIO SESSA, *direttore*. ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.